



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

* * * * *

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____



INDICE

PARTE I - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Valore stimato dell'appalto
- Art. 4 - Soglie di riferimento
- Art. 5 - Opere di urbanizzazione a scomputo o in regime di convenzione
- Art. 6 - Obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
- Art. 7 - Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione
- Art. 8 - Obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze
- Art. 9 - Responsabile unico del procedimento
- Art. 10 - Programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Art. 11 - Progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- Art. 12 - Determinazione a contrarre
- Art. 13 - Requisiti generali e requisiti speciali degli operatori economici
- Art. 14 - Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
- Art. 15 - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
- Art. 16 - Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000,00
- Art. 17 - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie comunitarie
- Art. 18 - Principio di rotazione – ambito di applicazione
- Art. 19 - Deroghe e esclusioni all'applicazione del principio di rotazione
- Art. 20 - Indagini di mercato
- Art. 21 - Albo dei fornitori
- Art. 22 - Lettera di invito e termini per la presentazione delle offerte
- Art. 23 - Commissione giudicatrice
- Art. 24 - Concessioni di lavori, servizi e forniture
- Art. 25 - Stipula del contratto
- Art. 26 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE II - ALBO DEI FORNITORI

- Art. 27 - Istituzione dell'Albo dei fornitori telematico
- Art. 28 - Oggetto e finalità dell'albo fornitori
- Art. 29 - Struttura dell'albo fornitori
- Art. 30 - Durata e vigenza dell'Albo fornitori
- Art. 31 - Pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'albo fornitori
- Art. 32 - Soggetti ammessi
- Art. 33 - Requisiti per l'iscrizione all'albo fornitori
- Art. 34 - Modalità di iscrizione all'Albo fornitori
- Art. 35 - Procedura per la formazione dell'Albo fornitori
- Art. 36 - Durata dell'iscrizione



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



-
- Art. 37 - Cancellazione dall'Albo fornitori
 - Art. 38 - Revisione dell'albo e segnalazione delle variazioni
 - Art. 39 - Utilizzo dell'albo fornitori
 - Art. 40 - Gestione della rotazione

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 - Rinvio dinamico
- Art. 42 - Aggiornamento del regolamento
- Art. 43 - Tutela dei dati personali
- Art. 44 - Entrata in vigore, norme abrogate e pubblicità del Regolamento



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



PARTE I PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria attuate dal Comune di Presicce-Acquarica (di seguito anche “Ente”) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”) e in conformità alle Linee Guida approvate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Per la definizione di “contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” si rinvia all’art. 3, comma 1, lettere ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice, che così statuiscono:
 - ff) «**contratti sotto soglia**»: contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come determinate per legge;
 - ll) «**appalti pubblici di lavori**»: contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - I. l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I del Codice;
 - II. l’esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
 - III. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
 - nn) «**lavori**» di cui all’allegato I del Codice: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - pp) «**opera**»: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
 - ss) «**appalti pubblici di servizi**»: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
 - tt) «**appalti pubblici di forniture**»: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui all’art. 36 del Codice, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ovvero in considerazione delle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire.
4. Per l’affidamento di appalti di interesse transfrontaliero certo l’Ente adotta procedure di aggiudicazione adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché gli obblighi di aggregazione e centralizzazione della committenza e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti.
6. Il presente regolamento viene pertanto applicato nell'ambito degli spazi di autonomia che la normativa riconosce all'Ente.

Art. 2 **Principi**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al presente regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, nonché la successiva esecuzione delle prestazioni, avviene nel rispetto:
 - dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
 - dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale;
 - del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;
 - del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Si applicano altresì le disposizioni di legge in materia di "clausole sociali".
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, pertanto, in aderenza:
 - a) al **principio di economicità**, relativo all'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
 - b) al **principio di efficacia**, relativo alla congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al **principio di tempestività**, relativo all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al **principio di correttezza**, che richiede una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al **principio di libera concorrenza**, relativo all'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, con una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, mediante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al **principio di proporzionalità**, con riferimento all'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, che vieta il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, con la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
4. Per le procedure disciplinate dal presente regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza, come per legge. A tal fine l'Ente deve dotarsi di idonei strumenti informatici che garantiscano la tempestiva pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela della privacy, limitando gli aggravii procedurali a carico degli Uffici tenuti agli adempimenti.
6. L'attività contrattuale dell'Ente si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa, nel rispetto del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Presicce-Acquarica, nonché dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti a tal fine.
7. L'appaltatore deve rispettare, nello svolgimento del lavoro, servizio o fornitura, le prescrizioni contenute nel Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Presicce-Acquarica, per quanto compatibili con l'oggetto dell'appalto. A tal fine, negli atti di incarico o nei relativi contratti devono essere inserite, a cura dei competenti Responsabili di Settore, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.

Art. 3

Valore stimato dell'appalto

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti sotto soglia, deve essere calcolato e formalizzato il valore massimo stimato dell'appalto.
2. Il valore massimo stimato dell'appalto è comprensivo dell'importo dell'appalto (al netto dell'IVA) e di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Devono, pertanto, essere compresi nel valore stimato dell'appalto gli importi delle seguenti opzioni/rinnovi:

Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
Opzioni ex art. 63, c. 3, lett. b) (forniture complementari)	SI
Opzioni ex art. 63, c. 5 (servizi analoghi/complementari)	SI



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



Clausole contrattuali – art. 106, c. 1, lett. a)	SI (se monetizzabili)
Servizi o forniture supplementari – art. 106, c. 1, lett. b)	NO
Varianti in corso d'opera – art. 106, c. 1, lett. c)	NO
Modifica del contraente originario – art. 106, c. 1, lett. d)	NO
Modifiche non sostanziali – art. 106, c. 1, lett. e)	SI (se monetizzabili)
Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106, c. 2	NO
Proroga tecnica – art. 106, c. 11	SI
Rinnovo espresso (come da Bando-tipo ANAC n. 1/2017)	SI

3. In caso di affidamento di servizi professionali, nel calcolo del valore massimo stimato dell'appalto devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali ed assistenziali, che vanno invece esclusi dall'importo a base di gara.
4. L'importo posto a base di gara è calcolato al netto dell'IVA e di eventuali opzioni, rinnovi e proroghe. L'importo a base di gara pertanto può non coincidere con il valore stimato dell'appalto.
5. Le soglie di importo indicate nel presente regolamento sono sempre riferite al valore massimo stimato dell'appalto e non al solo importo a base di gara.
6. In ragione del valore massimo stimato dell'appalto deve essere acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. Nessun appalto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive giustificano il frazionamento.
8. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina di legge in materia di lotti funzionali e prestazionali, per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese. La mancata suddivisione dell'appalto in lotti deve essere motivata nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 4 Soglie di riferimento

1. Gli affidamenti sotto soglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici). Amministrazione diretta (in alternativa a quanto sopra).



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



da 40.000,00 a 149.999,99	Art. 36, comma 2, lett. b)	Affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Amministrazione diretta (in alternativa a quanto sopra).
da 150.000,00 a 349.999,99	Art. 36, comma 2, lett. c) Art. 63, comma 6	Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 350.000,00 a 999.999,99	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) Art. 63, comma 6	Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 1.000.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 36, comma 2, lett. d) Art. 60 Art. 35, comma 1, lett. a) (<i>soglia comunitaria per appalti di lavori</i>)	Procedura aperta

SERVIZI E FORNITURE

IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



da 40.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 36, comma 2, lett. b) Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di forniture e servizi)</i> Art. 35, comma 1, lett. d) <i>(soglia comunitaria per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice)</i>	Affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
-------------------------------------	--	--

SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI		
IMPORTO DELL'APPALTO (al netto di IVA) €	NORME DI RIFERIMENTO (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
< 40.000,00	Art. 31, comma 8 Art. 36, comma 2, lett. a)	Affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).
da 40.000,00 a 99.999,99	Art. 157, comma 2, 1° periodo Art. 36, comma 2, lett. b)	Affidamento diretto, previa valutazione/invito di almeno 5 operatori economici, ove
		esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
da 100.000,00 a < Soglia comunitaria	Art. 157, comma 2, 2° periodo Art. 35, comma 1, lett. c) <i>(soglia comunitaria per appalti di servizi)</i>	Procedure ordinarie

- Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari sono le seguenti:
 - € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - € 214.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
 - € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice.
- Le soglie di rilevanza comunitaria sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea che trova diretta applicazione, alla data di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 5

Opere di urbanizzazione a scomputo o in regime di convenzione



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



1. Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici si applicano anche all'aggiudicazione di lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, non si applica la disciplina relativa alla programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.
3. L'Amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'Amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'Amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara mediante procedura aperta o ristretta. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
4. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al comma 1, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, si applicano le previsioni di legge in materia di affidamento diretto.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, l'esecuzione diretta delle opere è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione la disciplina in materia di contratti pubblici. Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell'opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire.
6. Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato o convenzione di lottizzazione o altri strumenti urbanistici attuativi.

Art. 6

Obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici

1. Al fine di ottemperare all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti, l'Ente si avvale di apposita piattaforma telematica di negoziazione.
2. La "piattaforma telematica di negoziazione" o "piattaforma di e-procurement" è un sistema informatico attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in modalità telematica. L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell'integrità dei dati, della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di semplificazione e trasparenza delle procedure.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



3. Non vi è obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 (al netto di IVA).
4. Non vi è altresì obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici nelle seguenti ipotesi:
 - a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
 - b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
 - c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
 - d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
 - e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso;
 - f) affidamento di concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del Codice).

Art. 7

Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione

1. Per l'acquisto di servizi e forniture il Comune di Presicce-Acquarica procede nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:
 - a) **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario:** obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 - b) **per le categorie merceologiche di beni e servizi, e relative soglie, di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014 n. 66e al D.P.C.M. 11/07/2018:** obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione. Le categorie merceologiche di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 sono aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito D.P.C.M.. Nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento.
 - c) **Per le categorie merceologiche di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95:** obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento,



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

d) **Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività:** obbligo di approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Tale disposizione si applica agli affidamenti di qualsiasi importo (inclusi pertanto gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00).

e) **Per gli acquisti dei restanti beni e servizi:** facoltà di aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale o, in alternativa, obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo/qualità delle suddette convenzioni come limiti massimi per l'acquisto, con autonome procedure, di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; facoltà di far ricorso agli accordi-quadro conclusi da CONSIP S.p.A. o, in alternativa, obbligo di adottare parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli di tali accordi-quadro.

2. Per le definizioni di "mercato elettronico", "strumenti di acquisto", "strumenti di negoziazione" e "strumenti telematici di acquisto e di negoziazione" si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. bbbb), cccc), dddd) e eeee) del Codice che così statuiscono:

bbb) «**mercato elettronico**», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1)le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 - 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 - 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 - 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del Codice;
- eeee) «**strumenti telematici di acquisto**» e «**strumenti telematici di negoziazione**», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico.
3. La stipula di contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento mediante i suddetti strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa.
 4. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), fornisce, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. I prezzi di riferimento, pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
 5. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, l'ANAC ha pubblicato, per quanto riguarda l'ambito non sanitario, esclusivamente i prezzi di riferimento relativi alla "fornitura di carta in risme".

Art. 8

Obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. L'Ente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente:
 - all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
 - attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione, come per legge.
3. L'Ente, essendo iscritto all'A.U.S.A. - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (codice n. 0000606809) fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, può altresì procedere, mediante utilizzo autonomo, ove disponibili, degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente:
 - all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - all'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria d'importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



4. L'Ente, ancorché iscritto all'A.U.S.A., in quanto Comune non capoluogo di Provincia, per l'espletamento delle procedure di gara non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, deve procedere secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

Art. 9

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture, l'Ente individua nell'atto di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, oppure nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento (per le esigenze non incluse in programmazione), un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile preposto al Settore a cui compete la realizzazione dei lavori ovvero l'acquisizione del servizio o della fornitura. Qualora non coincida con lo stesso Responsabile, il RUP è scelto tra i dipendenti di ruolo addetti al medesimo Settore, inquadrati come dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della predetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
3. Il RUP deve essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti di esperienza e formazione professionale, commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori, del servizio o della fornitura da affidare.
4. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
5. Tranne nel caso di cui al precedente comma 4, qualora nell'organico dell'Ente vi sia una carenza accertata di soggetti in possesso della necessaria professionalità, l'Ente può individuare quale RUP un dipendente carente dei requisiti richiesti, ma, in tale ipotesi, deve affidare lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le competenze richieste.
6. L'ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
7. Finché non interviene la nomina del RUP detto ruolo e le connesse funzioni e responsabilità sono rimesse al Responsabile del Settore competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura.
8. Qualora il RUP non sia titolare di poteri dirigenziali non potrà adottare atti ad efficacia esterna, ma dovrà sottoporre la proposta di adozione dell'atto al Responsabile competente.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



9. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture oppure, nelle procedure in cui non vi sia un bando o un avviso, nell'invito a presentare offerta.
10. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Presicce-Acquarica e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
11. Il RUP non può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale. Tale ruolo non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.
12. Spettano al RUP tutte le funzioni e i compiti definiti dal Codice relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.
13. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e alla tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto.
14. Qualora il Comune di Presicce-Acquarica ricorra ad acquisiti centralizzati e aggregati, le funzioni di RUP sono svolte dal RUP dell'Ente e dal RUP del modulo aggregativo, secondo le rispettive competenze.

Art. 10

Programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. L'Ente adotta, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, il Programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I Programmi sono approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto dei documenti programmatici del Comune di Presicce-Acquarica, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
2. La programmazione dei lavori, servizi e forniture è obbligatoria per gli importi stabiliti dalla normativa vigente:
 - il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato è pari o superiore a € 100.000,00;
 - il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00.
3. Il Referente per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici è individuato nel Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici. Il Referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici, come per legge.
4. Il Referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è individuato nel Responsabile del Settore competente materia di patrimonio. Il Referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici, come per legge. A tal fine, i Responsabili sono tenuti a trasmettere al Referente, entro i termini stabiliti e comunicati dallo stesso, l'elenco dettagliato dei servizi e delle forniture di cui stimano il fabbisogno per il successivo biennio, con specificazione anche del valore annuale e con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



5. Relativamente ai livelli minimi di progettazione richiesti ai fini dell'inserimento delle opere nel programma triennale dei lavori pubblici, si riepilogano nel seguente schema, per annualità e classe di importo, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 art. 3 del D.M. n. 14/2018:

Classe di importo	Prima annualità (elenco annuale)	Seconda e terza annualità
Lavori o lotti funzionali di lavori di importo compreso fra 100mila e un milione di euro	Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.	Per l'intero lavoro: documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23 comma 3 del Codice, progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
Lavori o lotti funzionali di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro	Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.	

6. In presenza di servizi e forniture aventi le medesime caratteristiche, il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai diversi Settori. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato il Settore cui farà capo la procedura di affidamento.
7. Il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Presicce-Acquarica, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici. Inoltre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro, che l'Ente prevede di inserire nel programma biennale, deve essere comunicato, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori.

Art. 11

Progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

- La progettazione di lavori pubblici si articola secondo tre livelli successivi di approfondimenti tecnici, in:
 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Progetto definitivo;
 - Progetto esecutivo.
- La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello di progettazione.
- È facoltà del RUP omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione di un lavoro (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo), purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



progettazione. Resta salva la facoltà della progettazione semplificata degli interventi di manutenzione.

4. Per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo di un'opera pubblica sono approvati dalla Giunta Comunale, salvo l'eccezione in cui l'approvazione del progetto costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico, nel qual caso l'approvazione del progetto è di competenza del Consiglio Comunale.
6. Il progetto esecutivo, assistito da formale validazione, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale qualora l'intervento necessiti di titolo abilitativo edilizio. Il progetto esecutivo di un'opera pubblica concretantesi in interventi che non necessitano di titolo abilitativo edilizio, può essere approvato dal Responsabile del Settore competente, mediante la determina a contrarre, qualora siano rispettate le previsioni del progetto definitivo.
7. La progettazione di servizi e forniture viene approvata ad opera del Responsabile del Settore competente, mediante la determina a contrarre, a meno che l'intervento comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in precedenti atti amministrativi.
8. Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, la progettazione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, può essere sviluppata con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati, come di seguito indicato:
 - a) **per gli appalti di lavori:**
 - sino ad € 4.999,99: la progettazione può essere assolta mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dei lavori all'interno della determinazione a contrarre;
 - da € 5.000,00 a € 19.999,99: la progettazione può essere sostituita dal preventivo elaborato dall'Operatore economico e richiamato nella determinazione di affidamento o nella determinazione a contrarre semplificata oppure allegato alla stessa; il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dei lavori da realizzare;
 - da € 20.000,00 a € 39.999,99: la progettazione può essere assolta mediante la predisposizione dei seguenti elaborati:
 - relazione tecnico illustrativa;
 - foglio patti e condizioni;
 - quadro economico;
 - computo metrico estimativo;
 - eventuali tavole grafiche.I suddetti importi sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto di IVA.
 - b) **per gli appalti di servizi e forniture:** la progettazione può essere assolta mediante la puntuale descrizione dell'oggetto del servizio/fornitura all'interno della determinazione a contrarre, anche facendo riferimento all'eventuale preventivo di spesa presentato dall'Operatore economico e richiamato nella determinazione di affidamento o nella determinazione a contrarre semplificata oppure allegato alla stessa; il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dei servizi o forniture oggetto dell'appalto.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



9. In ogni caso, indipendentemente dall'importo dell'appalto, dovranno essere predisposti ed approvati il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e/o il DUVRI, qualora necessari, come per legge.
10. A giudizio del RUP, per i casi di cui alle lettere a) e b), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dal presente comma, in dipendenza dalla tipologia di lavoro, servizio o fornitura da acquisire.

Art. 12

Determinazione a contrarre

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre.
2. La determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile del Settore responsabile del procedimento di spesa e dovrà indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. La determinazione a contrarre dovrà quindi specificare:
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire;
 - il valore massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - le condizioni contrattuali ritenute essenziali e la forma del contratto.
4. Con la determinazione a contrarre si approva anche l'eventuale progettazione, qualora non sia necessaria l'approvazione del progetto stesso da parte della Giunta Comunale.
5. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, nella quale si dovranno specificare:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore stesso;
 - il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
6. La determinazione dovrà altresì contenere la relativa copertura contabile, le condizioni contrattuali ritenute essenziali e la forma del contratto.
7. La determinazione a contrarre "semplificata" assolve pertanto sia la funzione di determinazione a contrarre che quella di determinazione di affidamento.
8. La determinazione a contrarre dovrà essere pubblicata sul profilo del committente (sito internet istituzionale del Comune di Presicce-Acquarica) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Art. 13

Requisiti generali e requisiti speciali degli operatori economici



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, devono possedere i requisiti di carattere generale ostativi all'esclusione, come per legge.
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale individuati dalla legge nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità e valore dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che dovranno essere attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto, nonché commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione stessa.
3. I requisiti di selezione riguardano:
 - a) **l'idoneità professionale:** i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.;
 - b) **la capacità economica e finanziaria, per l'affidamento di servizi e forniture:** potrà essere richiesta, agli operatori economici, la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale e/o di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. Il fatturato minimo annuo richiesto non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo che in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto di affidamento. La richiesta di un fatturato minimo annuo deve essere motivata.
 - c) **le capacità tecniche e professionali, per l'affidamento di servizi e forniture:** potranno essere richiesto, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, il possesso di risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità;
 - d) **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'affidamento di lavori:** in caso di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è comprovato dal possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento.
4. La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi.

Art. 14

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle "procedure ordinarie" previste del Codice, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità, nel rispetto dei principi richiamati nel precedente art. 2:
 - **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice:** per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta (vedi art. 15 del presente regolamento);
 - **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice:** per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art.35del Codice per le forniture e i servizi, mediante **affidamento diretto** previa



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente (vedi art. 17 del presente regolamento);

- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice:** per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi art. 17 del presente regolamento);

- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice:** per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (vedi art. 17 del presente regolamento);

- **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del Codice:** per appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, mediante ricorso alla **procedura aperta** di cui all'art. 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice relativamente all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
- 2. Sono fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa e gli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze.
- 3. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli invitati.

Art. 15

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice.
2. L'affidatario dovrà essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
 - delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012, qualora l'oggetto dell'affidamento rientri tra le attività ivi indicate);
- dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice, qualora richiesti, a discrezione del R.U.P. in relazione all'importo e all'oggetto dell'affidamento.

L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, nella determina di affidamento dovrà essere indicata la motivazione della scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre (se adottata) o comunque dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto come indicato al comma precedente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), la scelta dell'affidatario è sinteticamente motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.
5. Al fine di verificare la congruità dell'offerta, il RUP potrà ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Qualora il RUP lo ritenga opportuno, potrà porre in essere delle procedure comparative tra più soggetti (richiesta di preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico). In ogni caso, nella determina di affidamento, dovrà essere attestata la congruità del corrispettivo pattuito con l'operatore economico.
6. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento (o la determinazione a contrarre semplificata) contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, si procede alla stipula del relativo contratto in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 - b) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
7. Nel caso di affidamenti diretti effettuati non si applica il termine dilatorio ("stand still") di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.
8. In caso di affidamento diretto è facoltà dell'Ente non richiedere la garanzia provvisoria, che non deve comunque essere richiesta per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento oppure i compiti di supporto alle attività del RUP.
9. L'Ente ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Qualora l'Ente si sia avvalso della facoltà di non richiedere la garanzia



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



provvisoria l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva non può essere subordinato a variazioni del prezzo.

Art. 16

Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000,00

1. **Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.
2. In tal caso l'Ente procede, comunque, prima della stipula del contratto, alle seguenti verifiche:
 - consultazione del casellario ANAC;
 - verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
3. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.
4. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto, alle seguenti verifiche:
 - consultazione del casellario ANAC;
 - verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice, mediante acquisizione dei certificati del Casellario giudiziale relativi ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, del DURC, dell'attestazione di regolarità fiscale e della certificazione in merito all'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



6. **Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, nel caso di affidamento diretto, l'Ente prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
7. In caso di motivata urgenza dei lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento, il Dirigente potrà procedere alla sottoscrizione del contratto dopo aver effettuato le verifiche espletabili in modalità automatizzata con tempi di risposta immediati (DURC, Casellario ANAC, visura camerale) e nelle more dell'acquisizione delle ulteriori certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti autocertificati dall'affidatario, fermo restando che nelle condizioni contrattuali dovrà essere previsto che in caso di accertamento del difetto del possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura d'appalto, si procederà alla risoluzione del relativo contratto, nonché alla segnalazione alle competenti Autorità e all'ANAC e che, in tal caso, si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
8. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare ogni Responsabile di Settore, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa), di propria competenza, affidati nell'anno precedente in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti sopra previste, procederà ad effettuare controlli a campione, in merito alla veridicità delle autodichiarazioni, con le seguenti modalità:
 - percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% (arrotondato all'unità superiore) degli affidamenti diretti per i quali non si è proceduto alla verifica del possesso, da parte degli operatori economici affidatari, tutti i necessari requisiti;
 - sorteggio degli operatori economici da verificare;
 - svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
 - redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

Art. 17

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie comunitarie

1. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00** e per gli affidamenti di **servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie**, l'Ente procede mediante **affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, oppure sulla base di indagini di mercato, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
2. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati nell'Albo di cui alla Parte II del



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, oppure sulla base di indagini di mercato, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

3. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del Codice, secondo i criteri stabiliti al successivo art. 18, oppure sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
4. Per gli affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35 del Codice, l'Ente procede mediante ricorso alla **procedura aperta**, fatto salvo quanto previsto dalla legge relativamente all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
5. Per gli affidamenti di **incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00**, l'Ente procede mediante **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici idonei, individuati nell'Albo di cui alla Parte II del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, oppure sulla base di indagini di mercato, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
6. **Gli incarichi di importo pari o superiore a € 100.000,00** sono affidati secondo le **modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice**.
7. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi/offerte qualora si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi ovvero per comprovate ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.
8. In relazione all'oggetto dell'affidamento e alle sue caratteristiche tecniche, per l'aggiudicazione all'appalto sarà utilizzato il criterio del minor prezzo oppure il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. L'appaltatore dovrà essere in possesso:
 - dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e non dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo, ove previsto);
 - delle eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;
 - dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività;
 - dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice.
10. L'Operatore economico, a tal fine, dovrà rendere apposita autodichiarazione in merito al possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che sarà sottoposta a verifica prima dell'affidamento dell'appalto oppure prima della stipula del contratto; in quest'ultima ipotesi, le verifiche dei requisiti saranno effettuate dopo l'adozione della determinazione di affidamento e si darà atto del loro esito con apposita successiva determinazione.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



11. Adottata la determinazione dirigenziale di affidamento contenente l'impegno di spesa, acquisiti, sulla stessa, il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, si procede alla stipula del relativo contratto.
12. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nel caso di ricorso al mercato elettronico e nei casi previsti dalla normativa.
13. La serietà delle offerte presentate e la regolare esecuzione del contratto sono garantite rispettivamente dalla garanzia provvisoria e dalla garanzia definitiva.
14. L'obbligo di presentare la garanzia provvisoria in sede di offerta non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Art. 18

Principio di rotazione – ambito di applicazione

1. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al presente regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - a. i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
 - b. i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - c. l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
4. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 1), ai fini dell'individuazione della categoria merceologica nella quale rientra l'appalto, per i servizi e forniture si fa riferimento ai CPV (*Common Procurement Vocabulary* - Vocabolario comune per gli appalti pubblici), per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori (Categorie SOA) e per i servizi tecnici si fa riferimento alla categoria del servizio. In caso di appalti di lavori contenenti anche categorie scorporabili si terrà in considerazione la categoria prevalente; nel caso di appalti di servizi o forniture contenenti anche prestazioni secondarie si terrà in considerazione la prestazione principale; in caso di appalti misti si terrà in considerazione la prestazione prevalente.
5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 2), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



A) Per i lavori:

- 1) fino a 999 euro;
- 2) da 1.000,00 euro fino a 4.999,00 euro;
- 3) da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro;
- 4) da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 5) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 6) da 150.000,00 euro e fino a 309.600,00 euro (classifica I incrementata di un quinto);
- 7) da 309.600,01 euro e fino a 619.200,00 euro (classifica II incrementata di un quinto); 6) da 619.200,01 euro e fino a 999.999,99 euro.

B) Per i servizi e le forniture:

- 1) fino a 999 euro;
- 2) da 1.000,00 euro fino a 4.999,00 euro;
- 3) da 5.000,00 euro fino a 9.999,99 euro;
- 4) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 5) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- 6) da 100.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alla soglia comunitaria.

C) Per i servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici:

- 1) fino a 4.999,00 euro;
- 2) da 5.000,00 euro fino a 9.999,99 euro;
- 3) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro.

D) Per i servizi sociali e i servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice:

- 1) fino a 4.999,00 euro;
- 2) da 5.000,00 euro fino a 9.999,99 euro;
- 3) da 10.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 5) da 150.000,00 euro e fino a 309.600,00 euro;
- 6) da 309.600,01 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.

6. Gli importi sopra indicati sono riferiti al valore massimo stimato dell'appalto, al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza e, per i servizi tecnici, degli oneri previdenziali ed assistenziali.
7. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 3), la rotazione si applica ogni qual volta l'Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente.
8. Per contro, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dalla legge ovvero dallo stesso Ente in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



9. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso. 10. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici. Quando si procede ad un affidamento diretto l'assenza di "alternanza sequenziale" deve essere verificata con riferimento al precedente "gruppo" di affidamenti effettuati nella medesima categoria e fascia di valore (per "gruppo" si intendono cinque affidamenti successivi), in maniera tale che nel costituendo "gruppo" di cinque affidamenti (compreso l'affidatario in questione) non siano presenti più di due operatori del "gruppo" precedente.

Art. 19

Deroghe e esclusioni all'applicazione del principio di rotazione

1. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
2. L'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti.
4. Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:
 - a) affidamento tramite procedura ordinaria, ad eccezione della procedura negoziata;
 - b) invito a tutti gli operatori economici che, successivamente ad un avviso pubblico, hanno manifestato interesse;
 - c) invito di tutti gli operatori economici che si trovano iscritti nella Sezione e Categoria di riferimento all'interno dell'Albo dei Fornitori dell'Ente;
 - d) Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul MEPA. Per "RDO aperta" si intende una richiesta di offerta visibile a tutti gli operatori economici. Alla RDO aperta potranno partecipare anche operatori economici non abilitati al MEPA al momento della pubblicazione della RDO,



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- purché conseguano le necessarie abilitazioni (al bando lavori e/o alla categoria/e oggetto della RDO) entro i termini di presentazione dell'offerta;
- e) qualora si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su di un catalogo elettronico messo a disposizione tramite una piattaforma di committenza pubblica aperta a tutti gli operatori economici che, avendo i necessari requisiti, vogliano iscriversi (es. MEPA), in quanto è lo stesso sistema che consente di individuare automaticamente l'offerta economicamente più vantaggiosa e non vi sono limitazioni al numero degli offerenti;
 - f) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali ecc.);
 - g) forniture di beni, servizi o lavori che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - h) circostanze di somma urgenza.

Art. 20

Indagini di mercato

1. In alternativa all'utilizzo dell'Albo dei Fornitori di cui al successivo art. 20 e alla Parte II del presente regolamento, gli operatori economici da invitare alle procedure selettive di cui all'art. 36 del Codice possono essere individuati sulla base di indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso sul "profilo del committente" (sito internet istituzionale del Comune di Osimo), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", per i periodi minimi di seguito specificati:
 - a) **per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00**, qualora il RUP intenda individuare gli operatori a cui richiedere preventivi o offerte attraverso indagini mercato, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi;
 - b) **per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 e per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie** individuate dall'art. 35 del Codice, il periodo minimo di pubblicazione non dovrà essere inferiore a quindici (15) giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
2. Le indagini di mercato possono essere avviate, nel caso di affidamento di lavori, solo dopo che è stato approvato il progetto esecutivo (qualora la normativa non preveda la possibilità di avviare la procedura anche con il progetto definitivo), mentre nel caso di affidamento di forniture e servizi, solo dopo che è stato approvato il progetto o, qualora non sia necessaria la redazione di tale progetto, qualsiasi altro documento che contenga tutte le condizioni contrattuali.
3. L'avviso di indagine di mercato dovrà indicare almeno:
 - l'oggetto e il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di carattere generale (cause di esclusione) e di idoneità professionale;
 - gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione;



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- il numero minimo e l'eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - l'eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.
4. L'avviso di indagine di mercato è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva e non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
 5. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato saranno esaminate dal RUP o da apposita Commissione tecnica, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e della loro rispondenza a quanto richiesto dall'avviso. L'ammissione della dichiarazione di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno invece essere dichiarati dagli interessati ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura selettiva.
 6. L'avviso di indagine di mercato può prevedere un numero massimo di operatori economici da invitare, proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
 7. Nel caso in cui l'avviso di indagine di mercato preveda un numero minimo e un numero massimo di operatori economici da invitare si procederà come segue:
 - a) qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al minimo previsto, il RUP, tenendo conto delle condizioni di mercato in relazione all'oggetto e all'importo della procedura, potrà procedere con una delle seguenti modalità:
 - a.1) riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e qualora anche a seguito della riapertura dei termini non pervengano sufficienti manifestazioni di interesse, procedere con le modalità di cui ai successivi punti a.2) o a.3);
 - a.2) dar corso alla procedura anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola candidatura;
 - a.3) individuare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori soggetti da invitare, tra quelli in possesso di adeguati requisiti eventualmente riportati in altri elenchi, fino al raggiungimento del numero minimo previsto.La soluzione che il RUP intende adottare dovrà essere preventivamente indicata nell'avviso di indagine di mercato.
 - b) qualora il numero di manifestazioni di interesse presentate sia superiore al massimo previsto, si procederà al sorteggio pubblico del numero massimo di concorrenti da invitare alla successiva procedura selettiva. Il sorteggio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche. L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, anche se espletata in seduta pubblica, dovrà avvenire in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla successiva procedura selettiva, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative offerte.
 - c) qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia compreso tra il minimo ed il massimo previsti, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.
 8. In ossequio al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero massimo degli operatori



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



economici da selezionare stabilito nell'avviso di indagine di mercato e si debba procedere al sorteggio degli operatori economici da invitare, non potranno partecipare il sorteggio e quindi non potranno essere invitati alla successiva procedura selettiva, qualora abbiano presentato la manifestazione di interesse, l'operatore economico uscente e gli operatori economici già invitati e risultati non aggiudicatari con riferimento all'affidamento immediatamente precedente effettuato nella categoria e nella fascia di valore economico corrispondenti, fatta salva espressa motivazione fornita dal RUP, nell'atto di avvio della procedura, che giustifichi l'invito.

Art. 21

Albo dei fornitori

In alternativa alle indagini di mercato di cui all'articolo precedente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, gli operatori economici da consultare possono essere individuati tra quelli iscritti nell'Albo dei Fornitori dell'Ente. L'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla Parte II del presente regolamento.

Art. 22

Lettera di invito e termini per la presentazione delle offerte

1. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare offerta mediante lettera d'invito.
2. La lettera d'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - l) l'eventuale clausola che preveda di procedere o di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - m) le modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse e l'eventuale clausola che preveda la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano tali;
 - n) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e qualora l'appalto non presenti carattere transfrontaliero, la previsione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97,



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;

- o) l'eventuale sopralluogo obbligatorio con indicazione delle relative modalità;
 - p) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - q) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Seggio di gara o il RUP procede all'apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni regolatrici delle lettere di invito sono definite dalla normativa nazionale ed europea.
 4. I termini per la presentazione delle offerte a seguito di inoltro della lettera di invito, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie per cui è consentito l'utilizzo della procedura negoziata, dovranno essere stabiliti con criteri di ragionevolezza, tenendo conto dell'entità degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione dell'offerta, pertanto dovranno essere maggiori nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o qualora nella lettera di invito sia stato previsto l'obbligo di sopralluogo.
 5. Detti termini non dovranno, in ogni caso, essere inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera d'invito, fatta salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di 8 (otto) giorni.

Art. 23

Commissione giudicatrice

1. Nelle gare d'appalto che prevedono l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire, tramite determinazione del Responsabile del Settore competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari - di regola tre - non superiore a cinque. I commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Si applicano, per quanto concerne l'iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice. Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo, si applicherà, in via transitoria, i membri della Commissione possono essere scelti, su proposta del RUP, tra i seguenti soggetti:
 - dipendenti interni, da individuare, prioritariamente, all'interno dei servizi ed uffici inerenti all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e applicando criteri di rotazione;
 - soggetti esperti esterni all'Amministrazione scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta avviene tenuto conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



5. Le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sono verbalizzate dal segretario individuato nella determinazione di nomina della Commissione.
6. I Commissari e il segretario non devono incorrere nelle cause di incompatibilità o di astensione individuati dalla legge.
7. I costi relativi alla Commissione devono essere previsti all'interno del prospetto/quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Ente.

Art. 24

Concessioni di lavori, servizi e forniture

1. Per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice relativamente:
 - ai principi generali;
 - alle esclusioni;
 - alle modalità e alle procedure di affidamento;
 - alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi;
 - ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione;
 - ai criteri di aggiudicazione;
 - alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti;
 - ai requisiti di qualificazione degli operatori economici;
 - ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte;
 - alle modalità di esecuzione.
2. A tali procedure si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Il valore stimato delle concessioni è determinato secondo quanto stabilito nel Codice e dalla normativa di settore. All'interno della determinazione a contrattare e dei relativi documenti di gara sono specificati sia gli elementi di calcolo del valore stimato della concessione sia il piano economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico finanziario della concessione secondo gli elementi previsti dal medesimo Codice.

Art. 25

Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene:
 - con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, in modalità elettronica, in **forma pubblica amministrativa**, quando il contratto deriva da una delle procedure ordinarie (procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione), o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
 - in **forma pubblica amministrativa** o con **scrittura privata autenticata**, in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da affidamenti diretti o procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 150.000,00;
 - con **scrittura privata non autenticata**, in modalità elettronica, per gli affidamenti, derivanti da affidamenti diretti o procedure negoziate, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00;



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- mediante **corrispondenza secondo l'uso del commercio** consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
2. In caso di acquisti su mercati elettronici, la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica. In particolare, nel caso di procedure di affidamento effettuate tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il “documento di stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica sul MEPA, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00, il soggetto aggiudicatore adatterà le ulteriori forme di stipula del contratto individuate al precedente comma 1, in relazione all'importo dell'appalto e alla procedura di affidamento adottata.
 3. La forma del contratto è stabilita nel rispetto del presente regolamento ed è indicata nella determinazione a contrarre che dà avvio alla procedura di affidamento del contratto.
 4. Spetta al Segretario Comunale rogare ed autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell'interesse dell'Ente. Lo stesso è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio di legge in materia di disciplina dell'attività notarile. È fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali, quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
 5. In caso di assenza del Segretario Comunale, la qualifica di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
 6. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura o da chi legittimamente lo sostituisce. In sede di stipula, il Responsabile sottoscrittore ha facoltà di apportare al contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
 7. La stipulazione è subordinata all'acquisizione della documentazione prescritta dal Codice e, più in generale, dalla normativa di settore.
 8. Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di bollo e imposta di registro) e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge disponga diversamente.
 9. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.
 10. Non sono dovuti i diritti di segreteria per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto (come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. cccc del Codice).
 11. Il Segretario Comunale cura l'accertamento dei diritti di cui al precedente comma 8 e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali.
 12. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Tesoreria Comunale.
 13. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata è curata dal competente Servizio/Ufficio del Dipartimento che ha avviato la procedura di affidamento (Servizio/Ufficio proponente), il quale provvederà, altresì, a porre in essere, in accordo con il Segretario comunale, gli atti necessari e legalmente previsti.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



14. Il Servizio/Ufficio di cui al precedente comma cura la stesura definitiva dello schema di contratto, allegando i documenti che il Responsabile preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare, in accordo con il Segretario Comunale, il quale procederà alla richiesta della documentazione necessaria alla stipula nei confronti delle parti contraenti ed alla comunicazione del giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
15. Quando il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, la relativa stipulazione è curata dal Servizio/Ufficio proponente.
16. Il Segretario Comunale custodisce il Repertorio Generale dei contratti del Comune di Presicce-Acquarica nel quale devono essere inseriti, in ordine cronologico, tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata, nonché gli altri contratti soggetti a registrazione in termine fisso. Nel Repertorio sono altresì annotati i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata e non soggetti a registrazione in termine fisso. Il contratto, una volta assunto a Repertorio, assume un numero progressivo identificativo.
17. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
18. I contratti stipulati per scrittura privata, qualora non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
19. Il Servizio/Ufficio proponente cura la registrazione del contratto, qualora dovuta, successivamente alla stipulazione dello stesso.
20. Il Servizio/Ufficio proponente provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione, alla parte contraente, al Servizio Finanziario nonché ad altri Servizi eventualmente interessati agli adempimenti di competenza.

Art. 26

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e l'appaltatore devono rispettare, ciascuno per quanto di competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come per legge.
2. L'Ente, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi lavori, servizi e forniture, deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. L'Ente deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata legge.
4. L'appaltatore deve comunicare all'Ente, per iscritto e nei termini prescritti:
 - gli estremi del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche;
 - le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



PARTE II ALBO DEI FORNITORI

Art. 27

Istituzione dell'Albo dei fornitori telematico

1. La Parte II del presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo dei Fornitori telematico del Comune di Presicce-Acquarica (d'ora in poi "Albo") per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a. **Albo**: l'elenco degli operatori economici di cui all'art 36, comma 2, lett. b, c) e c-bis) del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, suddiviso in Sezioni e Categorie, istituito ai sensi del presente regolamento;
 - b. **Piattaforma telematica di negoziazione o Piattaforma di e-procurement** (d'ora in poi "piattaforma"): il sistema informatico descritto all'art. 6 del presente Regolamento;
 - c. **Fornitore**: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, comunque legittimato a richiedere l'abilitazione alla piattaforma, al fine di partecipare alle procedure d'appalto attivate dall'Ente;
 - d. **Fornitore accreditato**: l'operatore economico abilitato sulla piattaforma e iscritto all'Albo Fornitori, secondo quanto stabilito dalle Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di *e-procurement*;
 - e. **Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement (o, per brevità, "Norme tecniche di utilizzo")**: le modalità di funzionamento tecnico della piattaforma e le modalità d'uso della stessa per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto e del relativo Albo Fornitori. Le Norme tecniche di utilizzo sono reperibili sul sito ufficiale dell'Ente e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, anche se non materialmente allegate allo stesso. A tali norme si fa riferimento per quanto non disciplinato dal presente regolamento; in caso di contrasto prevalgono le norme regolamentari.
3. L'istituzione dell'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, a seguito di pubblicazione di apposito avviso da parte dell'Ente e previo accertamento dei requisiti di idoneità prescritti dal presente regolamento e dall'avviso. Con la procedura descritta non vengono peraltro costituite graduatorie e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Art. 28

Oggetto e finalità dell'albo fornitori

1. L'Albo ha lo scopo di definire uno o più elenchi di operatori economici nell'ambito dei quali individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti da invitare a presentare offerta nel caso di affidamenti diretti e/o procedure negoziate e per i quali sussistano i necessari requisiti



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come attestati dagli stessi operatori economici.

2. L'Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma di e-procurement dell'Ente ed è gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Le modalità di funzionamento e di utilizzo della piattaforma sono contenute nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement", ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la registrazione, l'accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.
4. Le disposizioni del presente regolamento relative all'Albo Fornitori debbono intendersi modificate, integrate, sostituite, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamenti.

Art. 29

Struttura dell'albo fornitori

1. L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti Sezioni, in base all'oggetto dell'affidamento, alla fascia di importo e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma telematica:

LAVORI	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE I	LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00
SEZIONE II	LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A € 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto)
SEZIONE III	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 309.600,00 E FINO A € 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto)
SEZIONE IV	LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 619.200,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00
SERVIZI E FORNITURE	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE V	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE VI	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00
SEZIONE VII	SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI	



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE VIII	SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE IX	SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00
SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ALL. IX DEL D.LGS. N. 50/2016	
SEZIONI	ELENCO OPERATORI ECONOMICI per l'affidamento di:
SEZIONE X	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
SEZIONE XI	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00
SEZIONE XII	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A € 309.600,00
SEZIONE XIII	SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DI IMPORTO SUPERIORE A € 309.600,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

2. È facoltà dell'Ente istituire, con apposito avviso, una o più delle suddette Sezioni, oppure istituirle anche solo per alcune Categorie, che nel corso del tempo potranno essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modifiche.
3. Gli importi di ciascuna Sezione sono riferiti al valore massimo stimato, al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza e, per i servizi tecnici, degli oneri previdenziali ed assistenziali.
4. L'avviso pubblico di costituzione dell'Albo indica quale/i Sezione/i e quale/i Categoria/e si intende istituire ed i requisiti necessari per la relativa iscrizione. Gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno iscriversi a tutte le Sezioni e Categorie di loro interesse.
5. L'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori, con riferimento alle Sezioni e Categorie relative ai "Lavori" e ai "Servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici", compete al Settore Lavori Pubblici. L'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori, con riferimento alle Sezioni e Categorie relative ai "Servizi sociali e servizi" e ai "Servizi e forniture" spettano ai Settori competenti all'acquisizione del servizio o della fornitura, fermo restando che per i servizi e le forniture che interessano più Settori, l'elenco dei fornitori deve essere unico.
6. Gli operatori economici saranno inseriti in ciascuna delle predette Sezioni e Categorie dell'Albo, suddivisi sulla base delle Categorie merceologiche (per i servizi e forniture) o delle Categorie SOA (per i lavori) o delle Categorie di servizi (per i servizi tecnici) e che saranno selezionate dagli operatori economici al momento della richiesta di iscrizione sul portale della piattaforma telematica.

Art. 30

Durata e vigenza dell'Albo fornitori



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



1. L'Albo presenta carattere "aperto" ed è valido a tempo indeterminato, pertanto gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento.
2. L'avviso che dà atto della costituzione della/e Sezione/i e Categoria/e dell'Albo viene pubblicato e reso sempre visibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti") e sulla piattaforma telematica di negoziazione.
3. L'Ente si riserva la facoltà, anche solo con riferimento a una o più Sezioni o Categorie dell'Albo:
 - a) di sospendere o annullare, motivatamente, in qualsiasi momento, la costituzione dell'Albo;
 - b) di dichiarare scaduto l'Albo e di avviare una nuova procedura per la formazione dello stesso, qualora:
 - sopravvenute disposizioni normative o regolamentari rendano necessaria la revisione delle modalità di costituzione o funzionamento dell'Albo;
 - l'Ente dovesse affidare il servizio di gestione telematica della procedura di formazione dell'Albo ad un nuovo operatore economico e non fosse possibile migrare i dati sulla nuova piattaforma.
4. Nei casi sopra indicati, agli operatori economici iscritti all'Albo non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Art. 31

Pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Albo fornitori

1. La costituzione dell'Albo, anche limitatamente a una o più Sezioni o Categorie dello stesso, avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio on-line dell'Ente, per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi, nonché, a tempo indeterminato, sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e Contratti") e sulla piattaforma telematica di negoziazione.
2. L'avviso deve essere approvato con apposita determinazione dirigenziale e deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - la/e Sezione/i e Categoria/e dell'Albo che viene/vengono costituita/e;
 - le modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
 - i requisiti richiesti per l'iscrizione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - l'eventuale documentazione da allegare alla domanda di iscrizione.
3. L'Albo Fornitori (o le relative Sezioni e Categorie istituite), una volta divenuta esecutiva la determina dirigenziale di approvazione dello stesso, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente, per la durata di quindici (15) giorni. L'Albo sarà comunque sempre visibile sul sito internet e sulla piattaforma telematica dell'Ente, in un'apposita sezione dedicata. Le stesse modalità di pubblicazione verranno adottate anche per i successivi aggiornamenti dell'Albo.

Art. 32

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a presentare istanza di abilitazione e iscrizione gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45 e all'art. 46 del Codice.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



2. Stante la finalità della domanda di iscrizione, che è quella di essere inseriti in un elenco e non di partecipare ad una procedura di gara e considerato altresì quanto stabilito dall'art. 48, comma 11, del Codice, non è ammessa l'iscrizione all'Albo dei Raggruppamenti temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti, delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, dei Gruppi Europei di Interesse Economico e dei soggetti assimilabili.

Art. 33

Requisiti per l'iscrizione all'albo fornitori

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli speciali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle tipologie contrattuali relative a ciascuna Sezione dell'Albo, che saranno riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nonché l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale.
3. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
4. Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di carattere generale o professionale.
5. Gli operatori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare al Comune qualsiasi variazione dei requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione dall'elenco ed il non inserimento nello stesso per due anni dalla data di cancellazione.

Art. 34

Modalità di iscrizione all'Albo fornitori

1. L'iscrizione nelle sezioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma utilizzata dall'Ente al momento della indizione della procedura di affidamento e la relativa sezione "Albo Fornitori".
2. Il sistema verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e, contestualmente, invia all'indirizzo PEC dell'operatore economico, la conferma di avvenuto invio della domanda di iscrizione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore economico riceverà dal sistema la PEC di corretta ricezione dell'istanza, con l'indicazione della data di acquisizione della stessa sul sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito.
3. L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.
4. Ulteriori disposizioni riguardo l'Albo Fornitori sulla piattaforma utilizzata dall'Ente al momento della indizione della procedura di affidamento e le relative procedure di registrazione e abilitazione sono definite nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma.

Art. 35



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



Procedura per la formazione dell'Albo fornitori

1. La valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo precedente, avviene nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione.
2. Il RUP valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.
3. Qualora la domanda sia incompleta o irregolare, l'Ente provvede a chiedere all'operatore economico di integrare e/o regolarizzare la domanda stessa, nel termine di quindici (15) giorni, indicando le informazioni da fornire e l'eventuale documentazione mancante o da regolarizzare.
4. Le decisioni relative all'accoglimento o al diniego della domanda di iscrizione all'Albo sono assunte con determinazione dirigenziale.
5. L'abilitazione dell'operatore economico all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. Una volta abilitato, l'operatore economico assume la qualifica di "Fornitore accreditato".
6. L'iscrizione all'Albo non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dei Fornitori accreditati, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture o servizi, né l'Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'Albo, i Fornitori saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Art. 36

Durata dell'iscrizione

1. L'Albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è efficace senza limiti temporali, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione, l'aggiornamento, da parte del Fornitore, delle informazioni e dei dati dallo stesso inseriti nel sistema.
3. Gli operatori economici possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo in ogni tempo. Il Responsabile del Settore competente provvederà all'aggiornamento dell'Albo con determina dirigenziale con cadenza massima trimestrale.

Art. 37

Cancellazione dall'Albo fornitori

1. La cancellazione dall'Albo ha luogo:
 - a) in caso di cessazione di attività;
 - b) qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall'Albo;
 - c) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;
 - d) in caso di accertamento di false dichiarazioni rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



- e) in caso di mancata comunicazione tempestiva all'Ente di fatti o atti che implichino la perdita dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché di modifiche della struttura aziendale che possano avere rilevanza ai fini dell'Albo;
 - f) qualora non venga presentata alcuna offerta a seguito di n. 3 inviti nell'arco del biennio;
 - g) per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - h) nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per compimento di gravi inadempimenti contrattuali.
2. La cancellazione d'ufficio dall'Albo è disposta con determinazione dirigenziale e avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti del Fornitore.
 3. L'operatore economico cancellato dall'Albo Fornitori dell'Ente può presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione all'Albo stesso, qualora in possesso dei requisiti stabiliti, tranne che nei casi di cui al precedente comma 1, lett. d), g) e h) nel qual caso la nuova domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima di un anno dalla data della determina con cui è stata disposta la cancellazione.

Art. 38

Revisione dell'albo e segnalazione delle variazioni

1. I Fornitori accreditati sono tenuti a confermare o aggiornare annualmente, all'interno della piattaforma, le dichiarazioni rese in materia di possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. A tal fine, ogni dodici mesi, il sistema informatico invierà agli operatori economici iscritti una PEC di invito a confermare o aggiornare i propri dati. A seguito di conferma/aggiornamento, gli operatori economici saranno sottoposti a nuova valutazione.
2. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti, in ogni caso, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare tempestivamente all'Ente, all'interno della piattaforma, ogni fatto o atto che implichi la perdita dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Albo.
3. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che può adeguare i propri dati accedendo all'area riservata della piattaforma telematica.
4. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda del Fornitore, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 39

Utilizzo dell'albo fornitori

1. L'Albo potrà essere utilizzato dall'Ente come strumento per individuare gli operatori economici a cui affidare appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice e all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, oppure da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e c-bis) e 63 del Codice, nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperienza di acquisti utilizzando tali procedure.



Comune di Presicce-Acquarica

Provincia di Lecce



2. L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure negoziate o agli affidamenti diretti. Resta ferma la facoltà dell'Ente di rivolgersi, anche a mezzo di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, a soggetti non iscritti all'Albo, qualora l'Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Albo.
3. Tramite l'Albo potranno essere individuati anche gli operatori economici da invitare ad una Richiesta di Offerta (RDO) o a cui affidare un servizio o una fornitura mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o Trattativa Diretta sul MEPA. Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente per servizi o forniture (ivi inclusi i servizi di ingegneria, architettura ed altri servizi tecnici) rientranti in una delle categorie merceologiche presenti sul MEPA, per poter essere interpellati dovranno risultare anche iscritti ed attivi sul MEPA. L'Ente, in ogni caso, qualora il bene o il servizio da acquisire sia presente sul MEPA, potrà fare esclusivo riferimento agli operatori economici presenti su tale mercato elettronico, anche se non iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente.
4. L'Ente selezionerà gli operatori economici da invitare alle singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione. Gli operatori economici che non compilino in modo completo e aggiornato le relative informazioni presenti sulla piattaforma, non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara, nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Albo.
5. L'Ente potrà utilizzare l'Albo Fornitori anche per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara espletate dalla Centrale di Committenza di riferimento per conto dell'Ente stesso.

Art. 40

Gestione della rotazione

1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come disciplinato dall'art. 18 del presente regolamento. Pertanto detto principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, qualora ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno per oggetto una commessa rientrante:
 - nella stessa Categoria merceologica (identificata dal CPV), per i servizi e le forniture;
 - nella stessa Categoria SOA, per i lavori;
 - nella stessa Categoria di servizio, per i servizi tecnici;
 - b) i due affidamenti rientrano nella medesima fascia di valore economico; le fasce di valore economico sono elencate all'art. 18, comma 5, del presente regolamento;
 - c) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
2. Sono fatte salve le deroghe all'applicazione del principio di rotazione ed i casi in cui detto principio non si applica, elencati al sopracitato art. 18 del presente regolamento. In particolare, il principio di rotazione non si applica qualora l'Ente inviti tutti i Fornitori iscritti nella stessa Sezione e Categoria di riferimento dell'Albo.



PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso dal regolamento medesimo o di eventuali ulteriori Linee Guida ANAC, aventi carattere vincolante, che siano in contrasto con quanto dallo stesso disposto.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applicano le disposizioni sovraordinate.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contenuti delle disposizioni in materia, in particolare al Codice dei contratti pubblici, al D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora applicabile), alla Legge n. 241/1990, alle Linee Guida emanate dall'ANAC, ai decreti attuativi del Codice, alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza e a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile per quanto concerne l'attività contrattuale e la gestione del contratto stesso.

Art. 42 Aggiornamento del regolamento

1. Il presente regolamento, poiché le disposizioni normative, regolamentari ed amministrative in materia di contratti pubblici sono in continua evoluzione, sarà oggetto di periodica revisione al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute.

Art. 43 Tutela dei dati personali

1. L'Ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 e del Regolamento (CE) 27/04/2016 n. 2016/679/UE.

Art. 44 Entrata in vigore, norme abrogate e pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno decimo successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Presicce-Acquarica (www.comune.presicceacquarica.le.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "*Disposizioni generali/Atti generali*".